

L'Assessore

Data: 26/03/2019

Protocollo: 374 /AMB

Classificazione: 1.60.40.3/2019

Al Presidente della Provincia di Alessandria
Al Presidente della Provincia di Biella
Al Presidente della Provincia di Novara
Al Presidente della Provincia di Vercelli
Ai Comuni risicoli piemontesi
Al Presidente di Coldiretti Piemonte
Al Presidente della CIA Piemonte
Al Presidente di Confagricoltura Piemonte
Ai Presidenti provinciali di Alessandria,
Biella, Novara e Vercelli di Coldiretti
Ai Presidenti provinciali di Alessandria,
Biella, Novara e Vercelli della CIA
Ai Presidenti provinciali di Alessandria,
Biella, Novara e Vercelli di Confagricoltura
LORO SEDI

Oggetto: Nuove disposizioni in materia di abbruciamento delle stoppie di riso - Approvazione del comma 2, bis, art. 10 del ddl n. 366 *"Ulteriori disposizioni di riordino dell'ordinamento regionale"*, e approvazione del Piano Regionale di Qualità dell'Aria.

Nella giornata di lunedì 25 marzo u.s., la I Commissione consiliare, riunita in sede legislativa, ha approvato all'unanimità un emendamento a firma del sottoscritto che introduce il comma 2 bis all'art. 10 del ddl n. 366 *"Ulteriori disposizioni di riordino dell'ordinamento regionale"*, divenuto legge regionale e ora in attesa di pubblicazione. Tale emendamento recita:

"È vietato l'abbruciamento dei residui colturali del riso nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 marzo dell'anno successivo. A tale divieto si deroga in presenza di suoli asfittici, ove l'interramento delle paglie generi un accumulo indesiderato di sostanza organica indecomposta, che saranno individuati mediante specifico provvedimento della Giunta regionale".

Il comma in oggetto introduce quindi il divieto di abbruciamento delle stoppie di riso nel periodo compreso tra il 1° settembre di ogni anno e il 31 marzo successivo, diversamente da quanto previsto dalla l.r. 15/2018 in riferimento a tutte le altre tipologie di abbruciamento, per la quale si prevede un intervallo di divieto compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo.

La modifica normativa è coerente con quanto stabilito dalla misura AG05 *“Limitazioni della combustione dei residui colturali del riso in campo”* del Piano Regionale di Qualità dell’Aria, approvato dal Consiglio regionale nella stessa giornata del 25 marzo u.s., che recita: *“La misura proposta prevede il divieto di abbruciamento delle paglie e delle stoppie del riso nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 marzo di ogni anno”*.

Nella certezza di aver dato risposta alle richieste pervenute dal territorio interessato a questa importante coltura della nostra regione, e aver al contempo messo ordine alla normazione regionale in materia di divieti alla pratica degli abbruciamenti, rispondendo al contempo anche alle esigenze di prevenzione degli incendi boschivi, nonché di contrasto all’inquinamento atmosferico, colgo l’occasione per porgere i miei saluti più cordiali.

Alberto VALMAGGIA

